

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 1000-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE DELL'UOMO)

Comunicata alla Presidenza il 16 maggio 1995

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare del Bangladesh per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, firmata a Roma il 20 marzo 1990

presentato dal Ministro degli affari esteri

di concerto col Ministro delle finanze

col Ministro del tesoro

col Ministro della pubblica istruzione

col Ministro dei trasporti e della navigazione

col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

col Ministro del commercio con l'estero

(V. Stampato Camera n. 1108)

approvato dalla Camera dei deputati l'11 ottobre 1994

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 12 ottobre 1994*

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
della 1 ^a Commissione permanente	»	4
della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - L'accordo con il Governo della Repubblica del Bangladesh per evitare le doppie imposizioni sul reddito e prevenire le evasioni fiscali, ricalca il modello elaborato dall'OCSE già utilizzato tra molti Stati con analoghi trattati.

Si tratta, in sostanza, per i cittadini non residenti nel proprio Stato di definire quale sia il regime fiscale applicabile, basandosi sul metodo dell'imputazione ordinaria: vengono così regolamentati i vari tipi di redditi, quali quelli da lavoro subordinato e da beni immobiliari, gli utili delle imprese, da

capitali, da esercizio della navigazione marittima ed aerea, da attività artistiche e sportive ed altri. Una novità rispetto a trattati di analogo contenuto è data da alcune limitazioni che tengono conto delle particolari esigenze dei paesi in via di sviluppo.

Rinviando alla relazione governativa per i dettagli più tecnici, si raccomanda l'approvazione del presente disegno di legge già peraltro votato dalla Camera dei deputati.

DELL'UOMO, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BRICCARELLO)

Roma, 5 aprile 1995

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto
di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: MANTOVANI)

Roma, 4 aprile 1995

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare del Bangladesh per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, firmata a Roma il 20 marzo 1990.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 della Convenzione stessa.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.